

IL “PROTOCOLLO AUTO”

Ieri presso la sede di Federmeccanica è stato sottoscritto dalla Uilm, insieme alle altre Organizzazioni firmatarie del CCNL, il “Protocollo d’intesa sulla disciplina specifica per il comparto Auto”, che ha lo scopo di permettere alle aziende di fornitura del “Comparto Auto” di poter organizzare le turnistiche e ricorrere alle flessibilità della prestazione in modo allineato e coerente a quello degli stabilimenti “Fiat”.

La disciplina concordata ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica nel prossimo rinnovo contrattuale e comunque non si applica nelle realtà aziendali dove sono già in vigore accordi sui “18 turni”.

La Disciplina regola come le imprese del “comparto Auto” potranno istituire i “18 turni”, cioè il lavoro al sabato e definisce la flessibilità nella misura di 120 ore di straordinario annue “esigibili” per le imprese e inoltre prevede importanti contropartite per i lavoratori.

Infatti in caso di adozione del sistema previsto dal “Protocollo”:

- in alternativa ai “18 turni” completi, che restano come da CCNL applicabili, è stato definito uno schema che ricorrendo ai “permessi annui retribuiti”, può rendere il lavoro nel 18° turno (cioè la notte del sabato o della domenica) non ordinario e quindi permettere all’azienda di ricorrervi in caso di “esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di più intensa attività” nel limite delle 120 ore annue di straordinario;
- comunque sarà possibile per i dipendenti – entro il limite del 20% - far presenti le proprie esigenze e ricorrere alla sostituzione con i volontari;
- le aziende che ricorrono a tale meccanismo, non potranno ricorrere alle 64 ore annue di “orario plurisettimanale” previsto nel contratto;
- sono state fortemente incrementate le maggiorazioni, in particolare per il notturno e lo straordinario che vengono fissate nel 60,5% e nel 60%;
- è stato previsto in aggiunta un elemento retributivo di 27 euro per ciascun 18° turno effettivamente lavorato che verrà liquidato con la retribuzione di dicembre di ciascun anno;
- infine, è definito che per l’avviamento di nuove linee o nuovi prodotti si potrà operare anche su 10 o 15 turni; in questi casi lo straordinario “esigibile” è pari a 80 ore annue, ma si applicano comunque le maggiorazioni definite nel “Protocollo” e le imprese non possono ricorrere all’“Orario plurisettimanale”.

Nel corso di tutto il confronto, la Federmeccanica ha ripetutamente chiesto di introdurre già in questo accordo meccanismi di contrasto all’“assenteismo anomalo” e delle clausole che rendano “esigibile” l’applicazione delle norme contrattuali.

Questi argomenti posti dalla Federmeccanica – e quotidianamente dalle Imprese – sono temi che il Sindacato non può non affrontare. Tuttavia la Uilm in questa trattativa – pur esplicitando la consapevolezza che a questi problemi occorrerà trovare soluzioni condivise – ha decisamente rifiutato di “anticiparne” la discussione in questo “Protocollo”.

Si tratta quindi di un accordo che, nel rispondere alle esigenze produttive e di flessibilità delle imprese del “Comparto Auto”, definisce significativi miglioramenti nei trattamenti retributivi secondo la logica “più produttività = più salario”.

Roma, 23 dicembre 2011

SEGRETERIA NAZIONALE UILM